# REGOLAMENTO (CEE) N. 3593/73 DEL CONSIGLIO

**del 28 dicembre 1973**

**recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni legni compensati di conifere, della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune (anno 1974)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento sottoposto dalla Commissione,

considerando che a norma del protocollo n. 11 allegato all'Atto di adesione [1], la Comunità deve aprire, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, contingenti tariffari comunitari a dazio nullo per taluni legni compensati di conifere della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune, i cui volumi sono stabiliti ogni anno allorché si costati che tutte le possibilità di approvvigionamento sul mercato interno della Comunità sono state esaurite nel periodo per il quale sono aperti tali contingenti; che in base alle previsioni inoltrate dagli Stati membri il fabbisogno d'importazione prevedibile per questo tipo di prodotti per l'anno 1974 ammonta a 873 500 m cubi; che, date le disposizioni del Protocollo summenzionato riguardanti l'esaurimento delle possibilità di approvvigionamento sul mercato interno della Comunità, è opportuno limitare a 500 000 m cubi il volume del contingente tariffario da aprire all'inizio dell'anno; che la fissazione del volume a questo livello non esclude d'altronde un adeguamento durante il periodo contingentale; che il fabbisogno di cui sopra non include le importazioni che possono beneficiare di un altro regime tariffario preferenziale, in particolare di quello stabilito nel quadro dell'associazione di libero scambio; che i dazi applicabili dai nuovi Stati membri nel quadro del suddetto contingente tariffario devono essere conformi alle disposizioni stabilite al riguardo nell'atto di adesione, in particolare a quelle dell'articolo 39;

considerando che, dato il volume relativamente ridotto di tale contingente rispetto al fabbisogno prevedibile della Comunità, è opportuno prevedere, pur senza derogare alla natura comunitaria del contingente in parola, un sistema di utilizzazione basato su un'unica ripartizione tra Stati membri; che sulla base delle previsioni degli Stati membri, le quote degli stessi possono essere fissate nel modo seguente:

| | *in m³* |
|---|---|
| Benelux | 65 000 |
| Danimarca | 85 000 |
| Germania | 68 000 |
| Francia | 9 000 |
| Irlanda | 20 000 |
| Italia | 7 000 |
| Regno Unito | 246 000 |

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica del Benelux e che pertanto ogni operazione relativa alla gestione delle quote attribuite a detta Unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 un contingente tariffario comunitario di 500 000 metri cubi è aperto nella Comunità per i prodotti seguenti della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune:

a) legni compensati di conifere, non commisti con altre materie, dello spessore non superiore ai 9 mm, le cui superfici non siano state sfogliate;

b) legni compensati di conifere, non commisti con altre materie, levigati con pomice e dello spessore superiore a 18,5 mm.

2. Le importazioni dei prodotti in parola che già beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali a norma di un altro regime preferenziale concesso da taluni Stati membri, in particolare nel quadro dell'associazione di libero scambio, non sono imputabili su detto contingente tariffario.

3. Nel quadro di questo contingente tariffario il dazio della tariffa doganale comune viene sospeso totalmente.

[1] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 170.

4. I nuovi Stati membri applicano, nel quadro di questo contingente tariffario, dazi calcolati conformemente alle disposizioni stabilite al riguardo dall'atto di adesione.

*Articolo 2*

Il volume contingentale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è ripartito tra gli Stati membri nel modo seguente:

| | *in m²* |
|---|---|
| Benelux | 65 000 |
| Danimarca | 85 000 |
| Germania | 68 000 |
| Francia | 9 000 |
| Irlanda | 20 000 |
| Italia | 7 000 |
| Regno Unito | 246 000 |

*Articolo 3*

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alla quota loro assegnata.

2. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro quote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo.

3. Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni stabilite al paragrafo 2.

*Articolo 4*

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

*Articolo 5*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1973.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Ove GULDBERG